



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI ENTI TERZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE ANNO 2023

Articolo 1 – *Oggetto e finalità*

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, nel quadro delle competenze istituzionali affidate e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, nonché in virtù dei principi di sussidiarietà e complementarità previsti dalla Legge n. 580/93, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, e dallo Statuto camerale, intende concedere – nell'anno 2023 - contributi, fino al limite massimo del 50% della spesa preventivata e ammissibile, per sostenere la realizzazione da parte di terzi di progetti rilevanti per la promozione dell'economia locale.

I contributi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare i 200.000,00 Euro; nel caso di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi l'importo complessivo degli aiuti non può superare i 100.000,00 Euro.

Alle imprese operanti nel settore della produzione primaria si applica il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo - soglia massima 25.000,00 €.

Alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ora 107 e 108) agli aiuti "de minimis" nel settore pesca e acquacoltura - soglia massima 30.000,00 €.

Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto concesso, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti regimi si deve fare riferimento al concetto di "impresa unica", così come definita dal Regolamento n. 1407/2013 sopra citato.

Le agevolazioni saranno in ogni caso concesse nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per lo stesso progetto, il soggetto beneficiario potrà usufruire di altri contributi pubblici, purché non riferiti alla stessa documentazione di spesa presentata in sede di domanda e rendicontazione ai sensi del presente Regolamento.

La Camera di Commercio di Verona osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.



Articolo 2 – Soggetti destinatari

Possono accedere ai contributi di cui al presente Regolamento esclusivamente **soggetti privati rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale, enti, associazioni e organismi collegati, controllati e/o partecipati da detti soggetti nonché soggetti pubblici, per la realizzazione di progetti di valenza complessiva per il sistema economico locale e senza fine di lucro, che garantiscano il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese.**

Pertanto e, in particolare, non sono ammesse iniziative che abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati.

Non possono, in ogni caso, accedere ai contributi di cui al presente Regolamento:

- 1) i partiti politici e gli organismi a questi riconducibili;
- 2) i soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, ove dovuto, fatta salva la possibilità di eventuale regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento di concessione.

Nei casi in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, i soggetti obbligati a tale adempimento saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di contributo.

Articolo 3 – Iniziative ammissibili

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia d'intesa con le altre istituzioni e categorie economiche e con gli altri uffici che esistono nella provincia.

Saranno ammissibili esclusivamente iniziative che verranno avviate dopo la data di presentazione della domanda di contributo. L'avvio delle iniziative ammissibili dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2023. Le iniziative dovranno, comunque, concludersi entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 4 – Iniziative non ammissibili

Non sono ammessi interventi per iniziative:

1. già avviate o concluse alla data di spedizione dell'istanza di contributo, di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento;
2. finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;
3. realizzate da organismi privati (ad esempio associazioni di categoria e loro società e strutture) alle quali non sia garantito l'accesso e parità di condizioni per tutte le imprese interessate, indipendentemente dall'adesione a tali organismi;
4. che prevedano un valore complessivo inferiore a € **10.000,00**;
5. previste da altri Bandi della Camera di Commercio di Verona.



Articolo 5 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari, relativamente al preventivo economico camerale per l'anno 2023, ad € **600.000,00**.

Articolo 6 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese e i costi specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. **Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.**

Sono ammissibili, altresì, le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato.

Articolo 7 – Spese non ammissibili

Non sono, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:

- a) spese per eventuale personale dipendente dell'Ente, dell'Associazione o della società che abbia partecipato all'iniziativa, fatta eccezione per quanto stabilito nell'art. 6 del presente Regolamento;
- b) spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, spese postali, etc.);
- c) spese per viaggio, soggiorno, ospitalità, ristorazione e di rappresentanza, (omaggi e doni di rappresentanza, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali, etc...), fatta eccezione per le spese di ospitalità strettamente correlate all'iniziativa (quali spese per incoming, educational, degustazioni di prodotti tipici, etc.);
- d) spese non strettamente connesse con l'iniziativa oggetto di richiesta di contributo e/o con la promozione del tessuto economico locale;
- e) spese per acquisto di beni immobili e mezzi di trasporto;
- f) imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario;
- g) spese non documentate;
- h) spese per acquisizione di beni in leasing;
- i) spese per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di auto-fatturazione.

Articolo 8 – Presentazione della domanda di contributo

I soggetti che intendano ottenere contributi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento devono far pervenire, **dal 2 gennaio al 2 febbraio 2023**, nelle modalità di seguito indicate, apposita domanda alla Camera di Commercio di Verona.



Ciascuna domanda, da compilarsi secondo lo schema pubblicato sul sito www.vr.camcom.it – sezione *Promozione, Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi e patrocini a enti, organismi e associazioni*, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere:

- a. generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo, recante una chiara e dettagliata descrizione del progetto, del programma da svolgere e della tipologia degli interventi e nella quale siano evidenziati gli obiettivi e i vantaggi d'interesse generale, nonché i risultati attesi per l'economia locale, con espressa indicazione della data d'inizio e conclusione;
- c. il piano finanziario del progetto, che evidenzi le entrate – e, tra queste, eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici - e le spese previste; detto piano va redatto in forma analitica, dovendo in particolare contenere tutti gli elementi utili in ordine ai fornitori dei beni/servizi previsti, ai fini di una completa valutazione circa l'ammissibilità delle spese. In ogni caso dovrà essere specificato se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
- d. la misura e/o l'importo del contributo richiesto;
- e. i dati anagrafici e fiscali del beneficiario, attuatore dell'iniziativa, cui destinare il contributo e che sarà tenuto alla rendicontazione conclusiva, e il relativo regime fiscale, con indicazione del soggetto incaricato referente del progetto;
- f. la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria;
- g. l'impegno a dare visibilità esterna al contributo camerale, apponendo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (materiali, comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, siti internet, ecc.), il logo della Camera di Commercio accompagnato da una dicitura del tipo "Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Verona". In caso di promozioni radiofoniche o audio, il sostegno camerale potrà essere evidenziato con un messaggio del seguente tenore: "Progetto realizzato da ... con il contributo della Camera di Commercio di Verona". **L'assenza totale, senza alcuna giustificazione, di tali forme di pubblicizzazione, che saranno verificate in sede di rendicontazione, determina la decadenza della concessione del contributo camerale. Nel caso di progetti avviati prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari, sarà sufficiente dimostrare una forma di pubblicizzazione del contributo camerale anche a posteriori.**

Le domande dovranno essere inviate **esclusivamente per via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Verona: **contributi@vr.legalmail.camcom.it**, indicando in oggetto la dicitura **"Domanda di contributo Regolamento camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2023"**.

Saranno ritenute ammissibili **esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato)** sottoscritte mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritte nell'originale scansionato e accompagnate da fotocopia del documento di identità.

Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi informativi, l'ufficio camerale competente provvede a richiedere la regolarizzazione, fissando un termine inderogabile di **10 giorni**.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Articolo 9 – Procedura per la valutazione dei progetti

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia, tutte le domande pervenute e i relativi progetti saranno esaminati dalla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale e previa istruttoria del Dirigente e degli uffici competenti.

Il Dirigente e gli uffici competenti effettuano l'istruttoria formale, la quale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Regolamento;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento.

Le domande ammissibili dal punto di vista formale sono sottoposte alla Giunta Camerale che provvede ad assegnare un punteggio ai progetti sulla base dei sotto elencati criteri e parametri:

CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Qualità progettuale	Iniziative e progetti di promozione economica e territoriale con rilevante impatto qualitativo e quantitativo sul tessuto economico locale. Si terrà conto, in particolare, della intersettorialità dell'iniziativa, del numero e della qualità dei soggetti promotori, degli effetti economici indotti dall'iniziativa misurati anche dal numero di imprese coinvolte, dal numero dei beneficiari dell'iniziativa (visitatori, fruitori, operatori economici, etc.). Si terrà conto anche dell'attinenza dell'iniziativa con le funzioni camerali previste dal riformato art. 2 della Legge 580/93	Da 0 a 40 punti
Rilievo dell'iniziativa	Iniziative e progetti capaci di affermare una forte valenza identificativa del territorio, anche attraverso elementi e/o modalità innovative	Da 0 a 40 punti
Collaborazione con altri organismi	Iniziative e progetti realizzati dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, associazioni di categoria, ordini professionali, università, consorzi, reti di imprese, etc.) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste	Da 0 a 20 punti

Ai fini dell'ammissibilità a contributo, verranno presi in considerazione dalla Giunta solo i progetti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 40.

L'elenco dei progetti ammessi a contributo verrà predisposto **entro 60 giorni dalla data di chiusura del Regolamento**, nei limiti della disponibilità di bilancio e sino a esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 10 – Procedura di concessione o diniego del contributo

La Giunta delibera la concessione del contributo stabilendone il relativo l'importo.

I progetti ammessi a contributo verranno finanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa.

Successivamente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari, la Giunta autorizza il Dirigente competente all'utilizzo delle risorse stesse nel budget assegnato ai fini della concessione dei contributi ai singoli beneficiari.



L'elenco dei beneficiari con i relativi progetti ammessi, con l'indicazione del contributo camerale assegnato, è pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio nella sezione *Amministrazione Trasparente*. L'esito viene, altresì, comunicato ai richiedenti via pec.

Qualora, invece, la proposta non venga accolta, la Giunta delibera il diniego, esplicitando adeguatamente le motivazioni. In caso di diniego della concessione, la comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Eventuali successive variazioni ai progetti approvati, dovranno in ogni caso essere comunicate con congruo anticipo. Qualora le variazioni riguardino elementi sostanziali del progetto, la Camera di Commercio si riserva di adottare apposito provvedimento in merito.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività è richiesta una tempestiva comunicazione all'Ente, con conseguente rinuncia al contributo.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione

Il beneficiario del contributo è tenuto a presentare, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza dal contributo, apposita richiesta di liquidazione, secondo lo schema scaricabile dal sito www.vr.camcom.it – sezione *Promozione, Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi e patrocini a enti, organismi e associazioni*, corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa recante:
 - tempi e modalità di realizzazione del progetto;
 - i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti sul piano di interesse generale per l'economia locale, evidenziati anche mediante l'utilizzo di appropriati strumenti di rilevazione, quali, ad esempio, questionari di customer satisfaction, o opportuni indicatori qualitativi e quantitativi di valutazione, in relazione agli obiettivi stabiliti;
 - le modalità seguite per garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 lettera g), nonché l'accesso e parità di condizioni per tutte le imprese interessate, indipendentemente dall'adesione agli organismi beneficiari;
- b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o previste e delle spese sostenute e quietanzate;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legislazione vigente, in cui siano elencate le fatture, gli altri documenti di spesa e le entrate realizzate con tutti i dati per la loro individuazione, nonché tutti gli elementi utili per stabilire la natura dell'iniziativa stessa ai fini delle eventuali ritenute fiscali;
- d) i documenti di spesa, fiscalmente validi e debitamente quietanzati, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante **transazioni bancarie verificabili** (ri.ba., assegno, bonifico, etc... – per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice; saranno accettati pagamenti con carta di credito solo se accompagnati da estratti conto intestati al soggetto beneficiario, da cui risulti l'addebito stesso);
- e) gli ulteriori documenti previsti o necessariamente richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali;
- f) copia dei materiali prodotti (ad es.: studi, indagini, dépliant, locandine, manifesti, brochure, supporti audio-video, ecc.). Nel caso il progetto preveda la realizzazione di pubblicazioni, dovrà essere prevista la consegna, a titolo gratuito, alla Camera di Commercio, di un adeguato numero di copie.



Le richieste di liquidazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio di Verona: **contributi@vr.legalmail.camcom.it**, indicando in oggetto la dicitura **“Richiesta di liquidazione contributo Regolamento camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – Anno 2023”**.

Saranno ritenute ammissibili unicamente le domande **inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato)** sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato **fissando un ulteriore termine di 30 giorni**.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini stabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, verrà adottato il provvedimento di revoca della concessione e il conseguente svincolo della somma non utilizzata.

La pratica sarà, invece, riesaminata ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o nel caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale competente procede alla verifica istruttoria, che si conclude - in caso di esito positivo – con la predisposizione del provvedimento di liquidazione **entro 180 giorni dall'arrivo della rendicontazione stessa o dall'arrivo delle eventuali integrazioni richieste**.

Il contributo, nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzi una contrazione dei costi, subirà una conseguente riduzione proporzionale.

Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzi un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

Articolo 12 – Disposizioni generali

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento da parte della Camera di Commercio di Verona– anche per via informatica - dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento.

Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona. Posta elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it.

Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Regolamento saranno pubblicate nel sito dell'Ente Camerale.



Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012⁽¹⁾, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica del beneficiario, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

La Camera di Commercio di Verona si riserva la possibilità di mettere in atto **misure di controllo e verifica**, anche a campione, per accertare:

- l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- la conservazione in originale della documentazione trasmessa in fotocopia alla Camera;
- l'effettivo pagamento delle fatture medesime;
- qualsiasi ulteriore verifica imposta da disposizioni vigenti in materia.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Il presente Regolamento e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito internet istituzionale camerale, all'indirizzo www.vr.camcom.it, per la massima diffusione e conoscenza.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Ufficio Servizi Finanziari – Contributi

Tel. 045/8085849-826-750

E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it.

Articolo 14 – Valutazione dell'azione camerale

I soggetti beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

⁽¹⁾ "... Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche..."